



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio Contrattazione Collettiva

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria
del personale e dei servizi
prot.dog@giustiziacert.it

e, p.c.

Al Ministero dell'Economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato /
IGOP
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

OGGETTO: Ipotesi di accordo sull'utilizzazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 sottoscritto in data 22 dicembre 2021.

Si fa riferimento all'ipotesi di accordo in oggetto, trasmessa ai fini del controllo previsto dall'art. 40-*bis*, comma 2, del d.lgs. n.165/2001.

Al riguardo, preliminarmente, si rimanda all'allegato parere (prot. 153212/2022) del Ministero dell'Economia e delle finanze/IGOP ed inoltre, si fa presente quanto segue.

Rispetto al **sistema indennitario**, in primo luogo si ribadisce l'invito per il futuro a superare il rinvio al CCNI 2010 considerato che, peraltro, nello specifico dell'Amministrazione Giudiziaria, quelle disposizioni sono state anche parzialmente aggiornate con l'ipotesi di accordo in esame, procedendo all'integrazione del testo dell'accordo e/o dei documenti allegati come già indicato in proposito nella nota DFP prot. 41073/2022 relativa all'utilizzo dello stesso fondo, annualità 2020.

In materia si ribadisce, altresì, la necessità che le disposizioni sui turni e la reperibilità, specialmente per quanto concerne la quantificazione delle relative maggiorazioni si conformino sin d'ora a quanto stabilito dal vigente CCNL, Comparto Funzioni centrali 2016/2018 (agli articoli 19 e 20).

In particolare, nel caso dell'Amministrazione Penitenziaria e di quella per la Giustizia Minorile, in relazione alle previsioni di utilizzo del fondo di sede decentrata "*per remunerare eventuali ulteriori particolari posizioni di lavoro*" (di cui agli artt. 3 e 4, lett. *c*) si chiede di espungere la locuzione dal testo al fine di escludere equivoci circa la puntuale applicazione all'art. 7, comma 7, del CCNL 2016/2018 sulle materie che possono formare oggetto di contrattazione decentrata. La norma citata del CCNL prevede, infatti, il mero adeguamento a livello locale dei criteri definiti a livello nazionale ed anche le materie della contrattazione integrativa possono essere individuate solo dal CCNL (*cf.* art. 7, commi 1 e 6, CCNL cit. e art. 40, comma 3-*bis*, d.lgs. n.165/2001).

Di più si rileva nell'ipotesi di accordo in esame, che è comune a tutte le Amministrazioni (art. 2, lett. *c*; art. 3, lett. *c*; art. 4, lett. *c*; art. 5, lett. *d*) la previsione di "*contrattare a livello decentrato*" i risparmi di cui all'art. 1, comma 870, della legge n. 178/2020 destinandoli ad una indennità *una tantum* correlata al lavoro svolto negli anni 2020 e 2021 dell'emergenza sanitaria da COVID-19, in diversa misura a seconda che la prestazione sia stata resa in presenza o in modalità agile.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio Contrattazione Collettiva

Al riguardo, si osserva che tale fattispecie non è prevista dal CCNL tra le materie di contrattazione integrativa e la relativa disposizione, in questi termini, non può essere asseverata.

Inoltre, in merito alla clausola che per l'Amministrazione giudiziaria (art. 2, pagg. 4 e 5) prevede risorse a favore del personale di uffici caratterizzati da determinati "requisiti", si chiede di chiarire la natura giuridica di tali emolumenti tenuto conto che possono ricondursi solo "a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute" (cfr. art. 45, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001).

Si chiedono, inoltre, chiarimenti in merito alla indennità connessa alle "caratteristiche morfologiche della sede di svolgimento del servizio" (art. 2).

In relazione al tema della **produttività** - ribadita in generale ancora una volta la necessità che sia sempre evidenziato il collegamento delle erogazioni effettuate a questo titolo con gli esiti del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* in uso presso codesto Ministero – per quanto concerne l'Amministrazione Giudiziaria e gli Archivi Notarili, si chiede di ricondurre i previsti "apporti individuali particolarmente significativi" (di cui all'art. 2, lett. d e art. 5, lett. e), alla remunerazione della *performance* organizzativa e/o individuale tenendo conto che, in quest'ultimo caso, dovrà essere rispettata la quota massima di personale beneficiario della maggiorazione del premio ai sensi dell'art. 78, CCNL 2016/2018.

Riguardo alla performance organizzativa, inoltre, si chiede che le Amministrazioni da ultimo citate individuino nella tabella esplicativa del rapporto tra il livello di conseguimento degli obiettivi e l'incidenza dello stesso sulla valutazione (all'art. 2, pag. 4 e all'art. 5, pag. 9) una soglia minima al di sotto della quale non è riconosciuto il trattamento accessorio connesso al risultato (cfr. le Linee Guida n. 5/2019 adottate dal Dipartimento della funzione pubblica).

Ancora, in merito a quanto previsto nell'ipotesi di accordo per l'Amministrazione Penitenziaria e quella della Giustizia Minorile e delle Comunità (negli artt. 3 e 4, lett. c) dove a proposito dell'utilizzo del fondo di sede decentrata si rimanda a "criteri stabiliti in quella sede", si richiama nuovamente l'art. 7, comma 7, del CCNL 2016/2018 secondo cui, come si è detto, è possibile solo l'adeguamento a livello locale di quanto definito a livello nazionale. Pertanto, l'eventuale disciplina a livello di sede della *performance* organizzativa, potrà soltanto adeguare i criteri che dovranno necessariamente essere definiti a livello nazionale.

Infine, in ordine alla programmazione delle **progressioni economiche orizzontali** per l'anno 2022 (art. 6), si rammenta che la relativa disciplina dovrà essere oggetto di apposito accordo integrativo da sottoporre al controllo *ex art. 40-bis*, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Per quanto innanzi detto, si ritiene che l'ipotesi di accordo non possa avere ulteriore corso e si resta in attesa dei chiarimenti richiesti con la presente e con la citata nota del Ministero dell'Economia e delle finanze/IGOP.

Per IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Dott.ssa Alessandra Liverani)



Firmato digitalmente da LIVERANI
ALESSANDRA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VI

Prot. N .
Rif. Prot. Entrata N. 57522
Allegati:
Risposta a nota del: 06/04/2022, n. 29634

Roma,

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica - Ufficio
Relazioni Sindacali - Servizio
Contrattazione Collettiva

All' Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della
Giustizia

OGGETTO: Ministero della Giustizia – Ipotesi di accordo sul Fondo Risorse Decentrate del
Ministero della Giustizia e dell'Amministrazione Autonoma degli Archivi Notarili,
per l'anno 2021.

Codesto Dipartimento, con la nota in riferimento, ha inoltrato l'ipotesi di accordo in
oggetto, corredata dalle relazioni tecnica ed illustrativa, ai fini dell'attivazione della procedura
di controllo *ex* articolo 40-*bis* del D.Lgs.165/2001.

Tale ipotesi di accordo dispone l'utilizzo delle risorse del fondo risorse decentrate
anno 2021 del Ministero della Giustizia, pari ad euro 79.104.675 (capitolo 1511), per il
finanziamento degli istituti retributivi ivi previsti per l'Amministrazione Giudiziaria (art. 2),
per l'Amministrazione Penitenziaria (art. 3) e per l'Amministrazione della Giustizia Minorile
e di comunità (art. 4).

La medesima ipotesi di accordo, all'articolo 5, dispone l'utilizzo delle risorse del
fondo risorse decentrate anno 2021 del bilancio autonomo dell'Amministrazione degli
Archivi Notarili, pari ad euro 878.422,07, per il finanziamento degli istituti retributivi ivi
previsti.

Al riguardo, esaminata la predetta ipotesi e le relative relazioni tecnica ed illustrativa, per la parte relativa alle strutture Dipartimentali del Ministero della Giustizia, con riferimento alla costituzione del predetto fondo risorse decentrate anno 2021 si fa presente che lo stesso è pari ad euro 79.073.977, e non già 79.104.675, atteso che le risorse, pari ad euro 30.700, di cui all'articolo 1, comma 866, della legge n. 178/2020 relative alle assunzioni in deroga alle facoltà assunzionali dell'anno 2021 non possono essere considerate tra le voci di alimentazione del fondo in quanto le predette assunzioni non si sono verificate nell'anno di competenza del fondo in questione (Anno 2021). Conseguentemente, vanno ridotte le risorse destinate agli utilizzi per il medesimo importo di euro 30.700.

All'articolo 2 lettera c) – Amministrazione Giudiziaria - viene prevista una quota *una tantum* del fondo di sede derivante dai risparmi accertati ai sensi dell'art. 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinata ad una specifica indennità connessa alle particolari situazioni di disagio e aggravio nello svolgimento della prestazione lavorativa, in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per le annualità 2020 e 2021.

Analogamente agli articoli 3, comma 1, lettera c) – Amministrazione Penitenziaria, 4, comma 1 lettera c) - Amministrazione Giustizia Minorile e articolo 5 lettera d) – Amministrazione degli Archivi Notarili è prevista la destinazione di una quota del fondo di sede per situazioni di disagio e aggravio nello svolgimento della prestazione lavorativa in considerazione del periodo emergenziale da COVID -19.

Al riguardo, si chiedono chiarimenti in ordine alle predette previsioni, atteso che dalla lettura dell'articolo 77, comma 4, del CCNL Funzioni Centrali 2016/2018 si rileva che le risorse riservate alla contrattazione integrativa di sede sono destinate esclusivamente ai trattamenti economici correlati alla performance organizzativa e alla performance individuale nonché, da ultimo, ai sensi dell'articolo 50, comma 4 del CCNL Funzioni Centrali 2019/2021, alla performance volta a riconoscere incrementi di produttività conseguiti per effetto dei nuovi modelli organizzativi e di servizio connessi al lavoro agile. Sul punto si fa rinvio anche alle valutazioni di codesto Dipartimento.

Stante quanto sopra, si resta in attesa dei chiarimenti richiesti.

Il Ragioniere Generale dello Stato

